



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 33/2017

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO SGP S.P.A., GENOVA. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA.

In data 10/01/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2016;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti rientranti nelle direttive IPPC;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Visto il Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi;

Vista la definizione di cui all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi che definisce "nave un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autolevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units – FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units – FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate";

Atteso che l'insediamento della S. Giorgio del Porto S.p.A. è dotato di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Genova con Atto Dirigenziale n.5/2017 per lo svolgimento delle attività di riparazioni navali;

Viste le note assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 22254, n. 22255 e n. 22256 del 12.04.2016 con la quale San Giorgio del Porto S.p.A. ha presentato domanda di A.I.A. ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 relativa ad un progetto per un impianto di riciclaggio navi;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 27475 del 09.05.2016 con la quale è stata comunicata a San Giorgio del Porto S.p.A. l'improcedibilità della domanda di AIA in quanto carente della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. necessaria in quanto impianto ricadente nell'elenco dei progetti di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 41665 del 18.07.2016 con la quale S. Giorgio del Porto S.p.A. ha trasmesso la D.D. n. 3047 del 07.07.2016 con la quale il Settore V.I.A. della Regione Liguria ha decretato che il Progetto relativo all'impianto di riciclaggio navi da installarsi nell'ambito del Porto di Genova non necessita di essere assoggettato a procedura di V.I.A. di cui alla L.R. 38/1998;

Vista le note della Città Metropolitana di Genova prot. n. 48124 e n. 48111 del 23.08.2016 con le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla domanda di A.I.A.;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 50704 del 09.09.2016 con la quale S. Giorgio del Porto S.p.A. ha comunicato l'intenzione, una volta concluse le operazioni di smantellamento della motonave "Costa Concordia", di rinunciare alla A.I.A., attualmente in capo a Ship Recycling S.C.A.R.L. e destinata a ritornare di titolarità di S. Giorgio del Porto S.p.A. una volta concluse le suddette operazioni di demolizione;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.10.2016 a seguito della quale sono state richieste a S. Giorgio del Porto S.p.A. integrazioni alla domanda di A.I.A.;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 67055 del 02.12.2016 con la quale S. Giorgio del Porto ha trasmesso le integrazioni richieste;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 71901 del 28.12.2016 con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere in merito all'istanza;

Atteso che ARPAL nel suddetto parere, oltre a richiedere alcuni chiarimenti di carattere tecnico, solleva anche una questione procedurale per cui, secondo l'Agenzia, l'impianto di trattamento acque di Ente Bacini, in quanto tecnicamente connesso con l'impianto oggetto della domanda di A.I.A., dovrebbe a sua volta essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Ritenuto, preso atto delle osservazioni dell'Agenzia, di procedere comunque al rilascio dell'A.I.A. alla S.Giorgio del Porto S.p.A. per l'impianto di riciclaggio navi;

Ritenuto peraltro opportuno richiedere al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare un parere in merito all'obiezione avanzata da ARPAL circa l'assoggettabilità all'A.I.A. dell'impianto di depurazione acque di Ente Bacini S.r.l.;

Ritenuto di riservarsi di recepire nell'A.I.A. eventuali indicazioni del Ministero dell'Ambiente in proposito;

Vista la relazione redatta da personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente che costituisce presupposto al presente atto, alla quale si rimanda per la descrizione della modifica richiesta;

Considerato che l'istanza di A.I.A. presentata da S. Giorgio del Porto S.p.A. risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 11.04.2016) pari a € 10.250,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	10.250,00	280	2016

Visto l'articolo 29 quater e l'articolo 29 octies comma 9, in ordine alla durata dell'autorizzazione;

Atteso che S. Giorgio del Porto S.p.A. è certificata ISO 14001 e che pertanto la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è fissata pari a 12 anni dalla data del presente atto;

Considerato che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 70596 del 21.12.2016, la Società S.Giorgio del Porto ha fornito autocertificazioni delle comunicazioni antimafia, con le quali è stato dichiarato che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a favore della San Giorgio del Porto S.p.A. con sede legale in Genova – Calata Boccardo, n. 8 per l'esercizio di attività di riciclaggio navi (così come definite all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE) nell'ambito del porto di Genova,

nell'area delle Riparazioni Navali (categoria 5.1 dell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

2. di sottoporre l'esercizio dell'attività agli obblighi e prescrizioni contenuti negli Allegati 1 e 2 al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della presente autorizzazione in dodici anni dalla data del presente atto al termine della quale, salvo esigenze di revisione che si dovessero concretizzare nell'arco di tale durata, si dovrà provvedere al riesame ai sensi dell'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che S. Giorgio del Porto S.p.A. sia tenuta a costituire le garanzie finanziarie a favore dell'Autorità Portuale di Genova preventivamente alla presa in carico di ogni nave destinata alla demolizione e in conformità alle prescrizioni di cui all'Allegato 2 al presente Atto;
5. di stabilire che in assenza di attività di demolizioni navi le attività di riparazioni navali dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n.5/2017;
6. di introitare la somma pari a € 10.250,00, versata da San Giorgio del Porto S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 8	+	10.250,00					280	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	10.250,00								
TOTALE SPESE:				+									

7. di trasmettere copia del presente atto:
 - S. Giorgio del Porto S.p.A.
 - Regione Liguria
 - Autorità Portuale di Genova
 - Capitaneria di Porto di Genova
 - Comune di Genova
 - ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
 - ASL 3 Genovese

- Agenzia delle Dogane
- Vigili del Fuoco

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del Atto Dirigenziale.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**

ALLEGATO 1 - Parte 1: Analisi e Valutazione Ambientale

ALLEGATO 2 – Parte 2: Limiti e prescrizioni

ALLEGATO 3 – Planimetria con individuazione e destinazione d'uso delle aree in capo a S.Giorgio del Porto S.p.A.

ALLEGATO 4 – Planimetria con individuazione delle aree interessate dall'A.I.A.

ALLEGATO 5 – Piano di Monitoraggio e Controllo

ALLEGATO 1

Parte 1: Analisi e Valutazione Ambientale

Identificazione del complesso IPPC

Denominazione azienda	S.Giorgio del Porto S.p.A.
Via	
CAP	
Comune	Genova
C.F. Azienda	00348160102

Codice attività economica principale NACE del complesso IPPC	33
--	-----------

Codice attività economica principale ISTAT del complesso IPPC	---
---	-----

attività	Descrizione attività	Codice IPPC ⁽¹⁾	Codice NOSE
Principale attività IPPC	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi	5.1	90⁽²⁾
Attività non IPPC	Riparazioni navali	---	---

⁽¹⁾ D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 46/2014

⁽²⁾ NOSE: "Trattamento fisico chimico dei rifiuti"

Descrizione dell'attività di riciclaggio

Nella planimetria in **Allegato 3** sono evidenziate (in colore) le aree in capo a S.Giorgio del Porto per lo svolgimento sia di attività di riparazioni navali che di riciclaggio navi, in particolare le aree di colore rosso, nel corso delle attività di demolizione navi, saranno adibite esclusivamente alle attività di gestione rifiuti autorizzate in A.I.A. mentre quelle di colore verde saranno utilizzate per le attività di riparazioni navali.

In assenza di navi da demolire anche le aree di colore rosso potranno essere utilizzate per le attività di riparazione navale.

L'impianto di riciclaggio navi sfrutterà, in maniera non continuativa ed estemporanea per le operazioni di demolizione e di riciclaggio navi, le infrastrutture logistiche già regolarmente in uso per le attività cantieristiche di riparazione navale e interesserà le seguenti aree in concessione a San Giorgio del Porto S.p.A. oltre al bacino n. 1 di Ente Bacini s.r.l. (cfr. planimetria di cui all'**Allegato 4**):

- area 1 (250 m²): area dotata di pavimentazione impermeabile, delimitata mediante segnaletica orizzontale, adibita a stoccaggio dei rifiuti (R13, D15) in contenitori stagni e coperti
- area 2 (500 m²): area dotata di pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale e sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, adibita a stoccaggio dei rifiuti (R13, D15) e recupero (R12, R4)
- area 3 (250 m²): area dotata di pavimentazione impermeabile, delimitata mediante segnaletica orizzontale, adibita a stoccaggio dei rifiuti (R13, D15) in contenitori stagni e coperti
- area 4 (64 m²): area dotata di pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale e sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, adibita a stoccaggio dei rifiuti (R13, D15) e recupero (R12, R4)

- area 5 (500 m²): area coperta dotata di tettoia, adibita a stoccaggio dei rifiuti (R13, D15) e recupero (R12, R4)
- area 6 (40 m²): area coperta dotata di tettoia e sistema di raccolta delle acque di lavaggio, adibita a lavaggio di rifiuti, rottami e componenti e stoccaggio rifiuti
- bacino di carenaggio n. 1 (4.000 m²): vasca di carenaggio impermeabile a tenuta, collegata all'impianto di trattamento acque di Ente Bacini s.r.l. (A.U.A. P.D. Città Metropolitana n. 3680/2014), per la demolizione finale degli scafi delle navi. All'interno del bacino potrà essere svolta anche attività di stoccaggio rottami in cumuli.

Il Atto Dirigenziale di A.I.A. sarà pertanto efficace limitatamente ai periodi di effettuazione delle operazioni di demolizione e di riciclaggio navi, secondo specifiche tempistiche e cronoprogrammi che saranno definiti dal "Piano di Riciclaggio Nave" che dovrà essere presentato agli Enti per ogni singola unità destinata alla demolizione.

Nei periodi di utilizzo per attività di riparazioni navali saranno valide le prescrizioni impartite con A.U.A. rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 5/2017.

Relativamente alla modalità di affidamento del bacino di carenaggio n.1, con nota del 23.11.2016 Ente Bacini S.r.l. ha comunicato che il bacino in questione, essendo l'unico dei cinque bacini a disposizione a non essere stato affidato ad uso esclusivo, non può essere affidato in uso esclusivo a S. Giorgio del Porto S.p.A. ma deve essere utilizzato secondo il principio della priorità delle prenotazioni.

S. Giorgio del Porto S.p.A. ha precisato che comunque durante il periodo di nolo del bacino l'utilizzo delle vasca avviene in modo esclusivo da parte del noleggiatore sul quale ricadono tutte le responsabilità di esercizio.

Il progetto relativo all'impianto, redatto sulla base di quanto riportato nel Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi, prevede l'allestimento di un impianto di demolizione e riciclaggio navi che, essendo queste ultime classificate come rifiuti pericolosi (CER 160104*) in quanto contenenti componenti e sostanze pericolose, è definito come trattamento di rifiuti mediante operazioni in situ di recupero (R4, R12, R13) ovvero di smaltimento (D15), secondo il seguente schema:

- operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il successivo avvio a recupero (R13);
- operazioni di trattamento di riduzione volumetrica, cernita, selezione, raggruppamento, riconfezionamento, lavaggio (R12);
- deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il successivo avvio a smaltimento ex situ (D15);
- operazioni di recupero in situ con produzione di materia prima secondaria (mps, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998) o End of Waste (ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 relativo ai rottami metallici e UE n. 715/2013 relativo ai rottami di rame) mediante selezione ed eventuale trattamento a secco per eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4).

Il Progetto limita la produttività massima annua e giornaliera di trattamento dei rifiuti in rispettivamente in 8.000 t/anno e 80 t/giorno, con produzione di 3 classi di materiali:

- pezzi di ricambio destinati alla vendita
- rifiuti da avviare a recupero e/o smaltimento ex situ
- materia prima secondaria

Nel Progetto sono indicate le modalità generali di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti, delineabili come "Piano di Gestione dell'Impianto di Trattamento" ai sensi del Regolamento 1257/2013/UE, rimandando i dettagli tecnici operativi nave-specifici ai successivi "Piani di Riciclaggio Nave", comprensivi di "Inventario dei Materiali Pericolosi" (con indicazione dei materiali pericolosi presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, dei rifiuti generati dalle attività della nave e delle scorte presenti a bordo della nave):

- a. le operazioni di demolizione saranno eseguite all'interno del bacino di carenaggio, compatibilmente con le dimensioni degli scafi e la disponibilità delle aree (anche se non è esclusa la possibilità di eseguire parte delle attività in banchina, con la nave all'ormeggio, in particolare in fase di taglio dei ponti superiori);
- b. tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi saranno gestiti in aree dotate di pavimentazione impermeabile; in caso di aree non attrezzate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, i rifiuti pericolosi saranno stoccati all'interno di contenitori coperti e a tenuta stagna; i rifiuti pericolosi saranno comunque raccolti in contenitori chiusi; in ogni caso il Progetto esclude la possibilità di contaminazione dei terreni nel corso delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi;
- c. le acque di sentina saranno rimosse, con la nave all'ormeggio in banchina oppure con la nave già in bacino di carenaggio, e inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ come rifiuti pericolosi, previa raccolta e stoccaggio in serbatoi mobili dotati di bacino di contenimento;
- d. le acque di zavorra saranno scaricate in mare previa verifica analitica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriale in corpo idrico superficiale;
- e. le acque raccolte nel bacino di carenaggio nel corso dei lavori di demolizione (comprese eventuali acque di lavaggio) saranno inviate all'impianto di trattamento chimico-fisico di Ente Bacini s.r.l. di cui al P.D. A.U.A. Provincia di Genova n. 3680/2014, per essere scaricate in mare nel rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriale in corpo idrico superficiale;
- f. in fase di ormeggio la nave sarà cinturata con panne galleggianti e saranno tenuti a disposizione materiali assorbenti e skimmer da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi;
- g. le operazioni di demolizione delle strutture metalliche saranno eseguite mediante taglio termico, taglio con filo diamantato e taglio ad acqua;
- h. la riduzione volumetrica dei rottami metallici sarà effettuata mediante cesoie, presse e compattatori;
- i. per la gestione dei rifiuti saranno adottate procedure operative atte a garantirne la tracciabilità anche all'interno dell'impianto di trattamento;
- j. la gestione dei rifiuti sarà finalizzata a massimizzare i quantitativi di materia recuperata;
- k. i rifiuti saranno classificati mediante campionamento e analisi chimiche di laboratorio ad esclusione dei rifiuti per i quali risultati poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo;
- l. i contenitori dei rifiuti e le aree di stoccaggio saranno dotati di cartelli identificativi con indicazione del codice CER;

- m. i rifiuti saranno stoccati in modo da evitare la commistione tra rifiuti di diversa tipologia;
- n. i rifiuti liquidi saranno raccolti in contenitori dotati di bacini di contenimento;
- o. i combustibili e gli oli presenti nei serbatoi delle navi saranno asportati mediante sistemi a circuito chiuso al fine di impedire potenziali spandimenti: gli idrocarburi rimossi, al pari delle acque di lavaggio dei serbatoi, verranno avviati a smaltimento e/o recupero ex situ.

Emissioni in atmosfera

L'attività di demolizioni navi non darà origine ad emissioni in atmosfera convogliate.

Potranno essere originate emissioni diffuse dalle attività di taglio delle strutture nave e dal trattamento meccanico dei rifiuti (cesoiatura, pressatura).

Per le attività di lavorazione all'interno della nave saranno utilizzati dispositivi mobili di captazione e abbattimento (delle polveri) per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Eventuali emissioni diffuse di polveri originate dalle attività di trattamento meccanico o di stoccaggio dei rifiuti in cumuli saranno minimizzate mediante nebulizzazione e bagnatura con acqua.

Gestione delle acque meteoriche e di processo

Le aree 2 e 4 saranno dotate di sistema di drenaggio dei reflui e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (intese come intera cumulata di pioggia), costituito da cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e serbatoi di accumulo da 10 m³ e 5 m³: le acque raccolte verranno progressivamente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ mediante autospurgo.

Le acque meteoriche del bacino n. 1 saranno gestite secondo la seguente procedura:

- le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (primi 5 mm di ogni evento piovoso) ricadenti sulla platea del bacino di carenaggio n. 1, in fase di operatività come sede di attività di demolizione navi, saranno convogliate in due serbatoi di accumulo di capacità pari a 21 m³ (42 m³ totali), che potranno essere gestiti in serie o in parallelo, impiegati per un trattamento di sedimentazione preliminare prima del convogliamento del refluo all'impianto di trattamento acque di Ente Bacini
- in particolari condizioni operative del cantiere di demolizione, le acque raccolte nei serbatoi potranno essere eventualmente campionate e analizzate, per verificarne la compatibilità chimica al trattamento presso l'impianto di Ente Bacini: in caso di potenziali criticità, le acque accumulate nei serbatoi potranno essere gestite come rifiuto, provvedendo al loro avvio a smaltimento ex situ
- le acque meteoriche successive ai primi 5 mm di ogni evento piovoso saranno scaricate in mare attraverso le ordinarie canalizzazioni esistenti
- i serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia potranno essere potenzialmente utilizzati anche per la gestione di eventuali acque di lavaggio carene che dovessero essere prodotte in fase di demolizione delle navi.

Impatto acustico

Secondo il Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente l'area sulla quale saranno svolte le attività di demolizione navi è classificata in classe VI – aree esclusivamente industriali.

La Società, in considerazione delle attività che saranno svolte nell'ambito delle demolizioni navali, del tutto assimilabili a quelle già svolte nell'ambito delle attuali attività di riparazioni navali, non ritiene possa sussistere il rischio di un peggioramento del clima acustico attuale.

Saranno comunque verificati i livelli di emissione dell'attività secondo i monitoraggi previsti dai "Piani di monitoraggio e controllo".

Piano di Monitoraggio e Controllo

Al presente atto è allegato un "Piano di monitoraggio e controllo" preliminare che sarà oggetto di eventuali integrazioni e modifiche in fase di redazione degli specifici "Piani di Riciclaggio Nave" e che dovrà essere successivamente sottoposto a valutazione da parte dell'ARPAL.

Il Piano prevede la verifica dei seguenti potenziali effetti ambientali delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi:

- attività di smontaggio, taglio e sabbiatura, con potenziale produzione e dispersione di polveri: interruzione delle attività con vento superiore a 30 Km/h per più di 10' (si ritiene che tale operazione sia da intendersi quale presidio ambientale, piuttosto che quale vera e propria attività di monitoraggio)
- bonifica interna della nave: vaporizzazione di prodotti deodorizzanti (si ritiene che tale operazione sia da intendersi quale presidio ambientale, piuttosto che quale vera e propria attività di monitoraggio)
- acque di zavorra: prelievo di un campione medio rappresentativo delle acque di zavorra per la verifica analitica del rispetto dei valori limite definiti dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale per i parametri Idrocarburi, Sn, Cu, solidi sospesi
- emissioni rumorose: monitoraggio diurno in fase di avvio lavori e in fase di modifica delle attività di cantiere per la verifica del rispetto dei limiti per aree esclusivamente industriali.

ALLEGATO 2

Parte 2: Limiti e prescrizioni

2.1.Prescrizioni di carattere generale

Richiamati anche i principi generali di cui all'articolo 6, comma 16, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 relativamente all'attività autorizzata della Società, si dispongono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica (e alle successive integrazioni fornite) allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché all'Allegato 1 al presente atto.
2. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all'Autorità competente le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/Agenzie a questo preposti.
5. La Società dovrà fornire, entro 30 gg dalla data di trasmissione da parte dell'ente certificatore, copia dei rinnovi triennali della certificazione UNI EN ISO 14001 (o altro titolo di certificazione ambientale) alla Città Metropolitana di Genova.
6. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, sottoponendo a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali.
7. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le migliori tecnologie disponibili.
8. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
9. In caso di eventi o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
10. Deve essere privilegiato l'invio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
11. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - a. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi
 - c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire

- la formazione degli odori;
- d. rispettare le norme igienico – sanitarie;
- e. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
12. L'energia deve essere utilizzata in modo efficiente.
13. Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
14. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni secondo quanto definito nel "Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.)" di cui all'Allegato 5, comunicando alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
15. Devono essere predisposti "Registri per la conduzione degli impianti", vistati dalla Città Metropolitana di Genova preventivamente all'utilizzo. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.). I Registri devono, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
- data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
14. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del "Piano di Monitoraggio e Controllo" devono essere conservati dalla Società su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
15. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
- entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
16. Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.
17. La cessazione definitiva dell'attività degli impianti autorizzati con l'A.I.A. dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della eventuale cessazione definitiva delle attività; il sito dovrà essere, pertanto, ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, predisponendo, al riguardo, le opportune indagini per verificare la eventuale contaminazione delle varie matrici ambientali secondo la disciplina vigente, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere anche durante la normale attività industriale.

Prescrizioni relative alla garanzia finanziaria

18. Prima dell'avvio delle attività di demolizione di ciascuna nave dovrà essere prestata una garanzia

finanziaria, a favore della Autorità Portuale di Genova, per un importo definito dalla D.G.R. n. 1014/12 in funzione del valore di produttività massima giornaliera dell'impianto specificamente prevista per ogni singola nave ed esplicitata nel "Piano di riciclaggio nave", con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

19. La garanzia finanziaria prestata a favore della Autorità Portuale di Genova dovrà coprire l'intera durata delle operazioni di demolizione e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e, in esito a queste, entro sei mesi dalla ultimazione delle attività di demolizione e smaltimento/recupero rifiuti e materiali prodotti. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima del termine delle operazioni di demolizione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività.
20. L'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta.
21. Copia della garanzia finanziaria costituita dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.

Prescrizioni gestionali

22. Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di demolizione di ogni singola unità navale dovrà essere trasmesso un "Piano di riciclaggio nave" alla Città Metropolitana di Genova; tale Piano dovrà essere contestualmente trasmesso all'ARPAL, all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla ASL 3, che dovranno esprimersi sul contenuto dell'elaborato entro 20 giorni dal ricevimento dell'elaborato stesso; in caso di mancanza di osservazioni o rilievi si configura il silenzio/assenso. Le attività di demolizione potranno comunque avere inizio solo a seguito di esplicito consenso da parte della Città Metropolitana di Genova.
23. Nell'ambito dell'attività di demolizioni navi potranno essere svolte attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13), di riduzione volumetrica, cernita, selezione, raggruppamento, riconfezionamento, lavaggio (R12), di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15), di recupero con produzione di materia prima secondaria (mps) o End of Waste (EoW) mediante selezione ed eventuale trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4).
24. Il "Piano di riciclaggio nave" dovrà contenere in particolare le seguenti informazioni:

- il dimensionamento dell'unità navale e le sue caratteristiche tecniche e funzionali (dettagli costruttivi, periodo del varo, impiego, eventuali criticità di rilevanza ambientale), anche in funzione della definizione della garanzia finanziaria definita dalla DGR n. 1014/12 in relazione al valore di produttività massima giornaliera dell'impianto
 - l'“Inventario dei Materiali Pericolosi”
 - il cronoprogramma e la durata degli interventi di demolizione
 - il piano anti-incendio
 - eventuali specifiche tecniche gestionali, da dettagliare ulteriormente rispetto al quadro generale considerato dal procedimento di A.I.A.
 - informazioni relative ai prodotti utilizzati per la verniciatura delle superfici
 - valutazioni preliminari in merito ai materiali che potranno essere considerati pezzi di ricambio e mps
 - lo specifico “Piano di Monitoraggio e Controllo” ambientale, in funzione delle caratteristiche della nave in demolizione
25. Nel corso della gestione dell'impianto di riciclaggio navi dovranno essere messe in atto tutte le specifiche tecniche, logistiche e gestionali previste e dettagliate nel “Piano di riciclaggio nave”.
 26. Le attività di demolizione navi e gestione dei rifiuti, che dovranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel “Piano di riciclaggio della nave”, dovranno essere svolte esclusivamente nelle aree identificate con i numeri da 1 a 6 nella planimetria in Allegato 4 e nel bacino di carenaggio n. 1.
 27. Tutte le operazioni sensibili sotto il profilo ambientale e tutte le attività comportanti potenziali rilasci di sostanze contaminanti nell'ambiente circostante, con particolare riferimento alla movimentazione di rifiuti liquidi contenuti nella nave in demolizione, dovranno essere eseguite in bacino di carenaggio, salvo eccezionali impedimenti tecnici che dovranno essere specificati nel “Piano di riciclaggio nave”.
 28. Presso l'Impianto dovrà essere disponibile un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di sversamenti accidentali di liquidi e un'adeguata quantità di materiale per la neutralizzazione delle soluzioni acide di cui al D.Lgs. 20/2011; il materiale esausto utilizzato per tali operazioni dovrà essere correttamente avviato a smaltimento presso impianti ex situ.
 29. Quando tecnicamente possibile sotto il profilo logistico/operativo, anche le operazioni di trattamento di impatto ambientale poco rilevante dovranno essere effettuate a secco, all'interno del bacino di carenaggio: i dettagli operativi e le specifiche tecniche di esecuzione delle attività dovranno comunque essere esplicitati ed argomentati nel “Piano di riciclaggio nave”.
 30. Eventuali situazioni eccezionali e/o emergenziali, riconducibili a particolari esigenze logistiche o tecnologiche, che dovessero richiedere parziali revisioni dello schema operativo standard previsto dal progetto, dovranno essere esplicitate, argomentate e dettagliate nel “Piano di riciclaggio nave”, dandone specifica comunicazione alla Città Metropolitana, all'ARPAL, all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla ASL 3: la Città Metropolitana provvederà a rilasciare un specifico assenso in merito all'eventuale riassetto delle condizioni operative di gestione dell'impianto di riciclaggio navi, valutandone in particolare la natura di modifica non sostanziale dell'A.I.A..
 31. In fase di ormeggio la nave dovrà essere cinturata con panne galleggianti e dovranno essere tenuti a disposizione materiali assorbenti e skimmer da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi.
 32. In caso di sversamenti di reflui oleosi in mare l'area di cinturazione dovrà essere sottoposta a scrematura mediante panne oleo-assorbenti, skimmer, bettoline e/o autospurgo.

33. In fase di trattamento con nave all'ormeggio, dovrà essere fatta massima attenzione alla caduta di rifiuti in acqua; eventuali perdite di contaminanti nello specchio acqueo portuale dovranno essere tempestivamente tamponate mediante specifici interventi.
34. I rottami ferrosi destinati a trattamento di separazione e/o riduzione volumetrica per produzione di mps o EoW (R4) potranno essere stoccati in cumulo, comunque su aree "impermeabili" con sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento (cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento); le acque raccolte dovranno essere avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuti.
35. Dovranno essere garantite da parte della Società procedure operative atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti.
36. In fase di operatività dell'impianto di demolizione navi, dovrà essere garantita la costante presenza di presidi di controllo, vigilanza e pronto intervento, al fine di garantire la massima protezione ambientale nella gestione dei rifiuti in movimentazione e stoccaggio.
37. In occasione di ogni ciclo di trattamento delle navi (dall'attracco alla completa demolizione) dovranno essere effettuate le attività di monitoraggio definite dal "Piano di Monitoraggio e Controllo", i cui esiti dovranno essere trasmessi mediante report, con periodicità che sarà definita sulla base del "Piano riciclaggio nave" a Città Metropolitana, Comune di Genova, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, ARPAL e ASL 3; ulteriori specifiche modalità operative saranno definite sulla base dei singoli "Piani di riciclaggio nave" e dei relativi "Piani di Monitoraggio e Controllo".
38. In caso di riscontro di criticità ambientali, potenziali indici di impatti negativi delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi sull'ambiente circostante, dovranno essere adottate specifiche rettifiche gestionali e messi in atto interventi mitigativi, anche in fase emergenziale, di contenimento degli effetti delle operazioni di riciclaggio navi (ulteriori specifiche modalità operative potranno essere definite sulla base dei singoli "Piani di riciclaggio nave" e dei relativi "Piani di Monitoraggio e Controllo"); dovrà essere data tempestiva informazione a Città Metropolitana, Comune di Genova, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, ARPAL e ASL 3 di tutte le eventuali situazioni di criticità ambientale.
39. Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere presentato alla competente struttura ASL 3 lo specifico piano di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
40. L'attività di riciclaggio consistente nella produzione di EoW per l'industria metallurgica mediante selezione ed eventuale trattamento (a secco) per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (procedure di recupero R4) dovrà essere eseguita adottando le disposizioni del Regolamento UE n. 333/2011 di cui dovrà essere dato riscontro alla Città Metropolitana contestualmente alla trasmissione di ogni "Piano di riciclaggio nave" (diversamente il rottame continuerà ad essere gestito come rifiuto).
41. Le operazioni di recupero dei rottami ferrosi (R4) dovranno essere organizzate logisticamente al fine di consentire una chiara e univoca separazione dei rifiuti dalle mps o EoW, anche attraverso l'impiego di specifica cartellonistica di identificazione.
42. Prima dell'avvio delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi S. Giorgio del Porto dovrà comunicarne alla città Metropolitana la data presunta per consentire un sopralluogo preliminare in sito per verificare l'adeguatezza tecnica e l'organizzazione logistica delle strutture di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio; l'eventuale necessità di ulteriori sopralluoghi preliminari all'avvio delle attività di demolizione delle navi potrà essere valutata alla luce di ogni "Piano di riciclaggio nave".

43. Tutte le risultanze analitiche effettuate per le varie finalità di accertamento ambientale dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza
- i limiti di concentrazione applicabili al caso
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale.

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

44. Eventuali emissioni diffuse di polveri originate dalle attività di trattamento meccanico o di stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovranno essere minimizzate mediante nebulizzazione e bagnatura con acqua.
45. Le attività di demolizione svolte all'interno della nave e potenzialmente fonte di emissioni diffuse dovranno essere svolte con l'ausilio di dispositivi mobili di captazione ed eventuale abbattimento per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
46. Per quanto riguarda le attività di pulizia e sgrassaggio svolte presso l'area esterna dell'edificio in calata Boccardo, visto il consumo di solventi inferiori a 0,5 Kg/g, non sono fissati limiti, ma le lavorazioni dovranno essere svolte in locali con adeguati ricambi d'aria. La pulizia effettuata con prodotti non contenente solventi organici è considerata ad emissioni trascurabili e quindi non soggetta ad autorizzazione.
47. I prodotti a base d'idrossido di sodio e di acido cloridrico non dovranno essere nebulizzati durante le lavorazioni di lavaggio dei pezzi. Le vasche fisse per la pulizia dei pezzi che lavorano a temperatura superiore a quella ambiente devono essere chiuse durante tutto il ciclo di pulizia e riportate a temperatura ambiente prima della loro riapertura.
48. L'estrazione dei gas contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico da apparecchiature o da impianti a fine vita dovrà essere subordinata alla stipula di accordo di programma di cui all'art. 6 della L. 549/93 Ministero dell'Ambiente, di cui dovrà essere trasmesso riscontro alla Città Metropolitana.

Prescrizioni relative alla gestione delle acque meteoriche e di processo

49. Le aree 2 e 4 dovranno essere dotate di un sistema di drenaggio dei reflui e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (intese come intera cumulata di pioggia) costituito da cordolatura

perimetrale, griglie di intercettazione. Le acque dovranno essere raccolte in serbatoi di accumulo e progressivamente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ mediante autospurgo.

50. Le acque meteoriche dilavanti il bacino n. 1 dovranno essere gestite secondo la seguente procedura:
- le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (primi 5 mm di ogni evento piovoso) ricadenti sulla platea del bacino di carenaggio n. 1, in fase di operatività come sede di attività di demolizione navi, dovranno essere convogliate in due serbatoi di accumulo di capacità pari a 21 m³ (42 m³ totali), che potranno essere gestiti in serie o in parallelo, per un trattamento di sedimentazione preliminare prima del convogliamento del refluo all'impianto di trattamento acque di Ente Bacini;
 - in particolari condizioni operative del cantiere di demolizione, le acque raccolte nei serbatoi potranno essere eventualmente campionate e analizzate, per verificarne la compatibilità chimica al trattamento presso l'impianto di Ente Bacini: in caso di potenziali criticità, le acque accumulate nei serbatoi dovranno essere gestite come rifiuto, provvedendo al loro avvio a smaltimento ex situ;
 - le acque meteoriche successive ai primi 5 mm di ogni evento piovoso potranno essere scaricate in mare attraverso le ordinarie canalizzazioni esistenti;
 - i serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia potranno essere utilizzati anche per la gestione di eventuali acque di lavaggio carene che dovessero essere prodotte in fase di demolizione delle navi.
51. Nel corso delle attività di demolizione, prima dell'invio delle acque all'impianto di depurazione, S.Giorgio del Porto dovrà darne preventivamente comunicazione a Ente Bacini S.r.l..
52. I sistemi di drenaggio dei reflui e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio (cordolatura perimetrale, canalette/griglie di intercettazione, serbatoio di accumulo) dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e dovranno essere presidiati e controllati al fine di garantire che tutte le acque raccolte vengano regolarmente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuto mediante autospurgo; la gestione delle acque meteoriche di dilavamento potrà eventualmente essere sospesa in caso di temporanea inattività delle aree di lavoro, che in tal caso dovranno essere lasciate sgombre di rifiuti e debitamente pulite.
53. Tutte le superfici di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere fornite di pavimentazione "impermeabile", isolata dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne mediante cordolatura o canalette/griglie di intercettazione perimetrali e dotate di sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti interne, con accumulo e avvio a smaltimento ex situ mediante autospurgo delle acque raccolte (fatta eccezione per l'area del bacino di carenaggio n. 1, per il quale il Progetto prevede uno specifico sistema di gestione).
54. Tutte le superfici "impermeabili" dovranno essere costituite da pavimentazione in asfalto e/o cls a adeguato spessore, posate a regola d'arte e mantenute in buono stato di conservazione e pulizia; le superfici costituenti il piano campagna dovranno essere adeguatamente profilate in superfici scolanti atte a regimare i reflui e le acque meteoriche di dilavamento.
55. Le acque di sentina dovranno essere rimosse con la nave all'ormeggio in banchina oppure con la nave già in bacino di carenaggio, e inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ come rifiuti pericolosi, previa raccolta e stoccaggio in serbatoi mobili dotati di bacino di contenimento e non potranno essere gestite attraverso l'impianto di trattamento acque dell'Ente Bacini.
56. Le acque di zavorra potranno essere scaricate in mare previa verifica analitica della conformità ai limiti normativi per lo scarico di acque industriali in corpi idrici superficiali; in caso di non conformità dovranno

essere inviate mediante pompaggio all'impianto di trattamento acque dell'Ente Bacini o inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti ex situ.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti ed attività di pre-trattamento

57. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.
58. I registri di carico e scarico rifiuti devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 148/1998 e s.m.i. fatta salva l'entrata in vigore del sistema di rintracciabilità dei rifiuti SISTRI.
59. I rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche devono essere stoccati in sacchi/contenitori distinti per evitare ogni forma di contatto diretto tra loro.
60. Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.
61. La gestione dei rifiuti, ad eccezione dei rottami metallici, dovrà essere effettuata in contenitori chiusi stoccati nelle aree specificamente attrezzate per il deposito rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ.
62. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere stoccati per categorie omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti, in aree dotate di copertura ovvero di sistema di raccolta di reflui, confezionati in contenitori chiusi ed etichettati, con indicazione del codice CER, la descrizione del rifiuto e l'elencazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti stoccati; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovrà avvenire in contenitori dotati di bacini di raccolta.
63. Tutti i rifiuti non pericolosi, tranne i rottami metallici, dovranno essere raccolti in contenitori chiusi (cassoni scarrabili, fusti, big-bags, bulk) stoccati nelle specifiche aree di deposito e avviati a impianti ex situ di recupero e/o smaltimento.
64. Sui contenitori mobili di rifiuti devono essere applicati contrassegni o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e devono essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
65. I recipienti ed i serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti debbono essere provvisti di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto.
66. I contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, scarrabili) non possono essere immagazzinati in condizioni che possano compromettere la stabilità dell'impilaggio o la resistenza degli imballi e, se indicati, mai oltre i limiti di impilaggio previsti per l'imballo e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentirne le ispezioni su almeno tre lati e su almeno un lato per i siti di stoccaggio che per logistica interna e ubicazione nell'insediamento non consentano l'immediato raggiungimento di ogni collo su tre lati. Dovrà, in ogni caso, essere sempre garantito uno spazio di manovra sufficiente ad effettuare spostamenti dei colli in caso di necessità ispettive e di accessibilità da parte degli enti deputati al controllo.
67. I rottami ferrosi destinati a trattamento di separazione e/o riduzione volumetrica per produzione di mps (R4) potranno essere stoccati in cumulo, comunque su aree "impermeabili" con sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento (cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e

serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento); le acque raccolte dovranno essere avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuti.

68. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti all'interno dello stabilimento di demolizione della nave non potrà essere superiore ad 1 anno (fatta eccezione per la nave stessa destinata alla demolizione).
69. Gli oli con un contenuto di PCB superiore a 50 mg/kg, di cui ai CER 130101* e 130301*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri oli.
70. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - c) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e) evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
71. Le operazioni di pre-trattamento (quali raggruppamento, accorpamento) dovranno essere effettuate adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite; il sistema interno di tracciabilità dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di incremento a formare i carichi in uscita.
72. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo, previa loro "bonifica" da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.
73. Dovranno essere approntati sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti.
74. La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dall'art. 216 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392, in conformità al comma 7 del citato art. 216-bis e nelle more dell'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali che conterranno le norme tecniche sulla gestione degli oli usati.
75. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento, che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto (CER 19.12.xx), oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzando il codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato.

Prescrizioni relative ai carichi in uscita dall'impianto

76. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.

77. La Società è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
78. Per i rifiuti prodotti la Società dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
- analisi chimica per la verifica della conformità all'impianto di destino su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi con frequenza annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario;
 - analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio con frequenza annuale;
 - in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risulta poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal Direttore Tecnico o suo delegato;
 - scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.
79. Le modalità di cui al punto precedente potranno essere modificate o aggiornate di volta in volta sulla base del P.M.C. elaborato sulla base del "Piani riciclaggio nave" specifico.

Prescrizioni relative alle emissioni sonore

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997. Pertanto la Società è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Genova.

80. La Società dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e definiti dalla classificazione acustica del Comune di Genova.

81. La Società dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni sonore secondo le seguenti modalità:


Parametro	U. M.	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dB(A)	Come individuato nel Piano di Monitoraggio oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR 11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo

82. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.

83. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
84. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
85. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore. In ogni caso i risultati di eventuali elaborazioni modellistiche dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
86. La Società dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio al Comune di Genova, alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
87. Tutte le modifiche dell'attività e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
88. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura, facciano riscontrare superamenti di valori limite, la Società dovrà tempestivamente segnalare la situazione al Comune di Genova, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL e alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'A.I.A.; inoltre la Società dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Prescrizioni relative alle analisi periodiche, controlli d'impianto e redazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC)

89. La Società dovrà effettuare gli autocontrolli e a trasmetterne gli esiti secondo le modalità previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente autorizzazione.



Legenda

- Area dotate di sistema di gestione acque meteoriche
- Area non dotate di sistema di gestione acque meteoriche in quanto non necessario
- Area 6 - dotata di litorale e cordone per raccolta acque di lavaggio camion / componenti
- Area 1: estensione 250 mq, Attività: stoccaggio rifiuti in contenitori coperti e stagni
- Area 2:** estensione 500 mq, Attività: stoccaggio rifiuti, omologazione/conservazione/raggruppamento/riduzione volumetrica rifiuti
- Area 3:** estensione 250 mq, Attività: stoccaggio rifiuti in contenitori coperti e stagni
- Area 4:** estensione 64 mq, Attività: stoccaggio rifiuti, omologazione/conservazione/raggruppamento/riduzione volumetrica rifiuti
- Area 5:** estensione 500 mq, Attività: stoccaggio rifiuti, omologazione/conservazione/raggruppamento/riduzione volumetrica rifiuti; raggruppamento/trasferimento/raffinamento rifiuti liquidi. Eventuali operazioni di "bonifica" di rifiuti
- Area 6:** estensione 40 mq, Attività: lavaggio camion / componenti (area dotata di litorale e sistema raccolta acque)

Bacino scavaggio n. 1: estensione 3.700 mq, Attività: scavaggio rifiuti, omologazione/conservazione/raggruppamento/riduzione volumetrica rifiuti; raggruppamento/trasferimento/raffinamento rifiuti liquidi. Eventuali operazioni di "bonifica" di rifiuti

N.B. L'area circoscritta al bacino di scavaggio n. 1 è dedicata ad area logistica per deposito materiali e attrezzature a servizio delle lavorazioni. Presso tali aree non vengono effettuate operazioni sui rifiuti. Eventuali rifiuti potranno essere depositati su tale area solamente per il tempo occorrente al carico degli stessi sui mezzi, impiegati per il loro trasporto.

Piano di monitoraggio e controllo

Di seguito si riporta come richiesto il Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di verificare gli eventuali impatti che l'attività può generare nei confronti delle matrici ambientali. Tale Piano di Monitoraggio e Controllo potrà subire modifiche in relazione al Piano di Riciclaggio che verrà redatto per la demolizione della singola nave.

1 CONSUMI

1.1 Materie prime

Denominazione	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di monitoraggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Codice (CAS, ...)						
Acetilene	Taglio lamiere (demolizione)	Gas.	Conteggio bombole utilizzate	trimestrale / a termine demolizione (se inferiore a 3 mesi)	unità / kg	Registrazione su fogli di calcolo
Ossigeno	Taglio lamiere (demolizione)	Gas.	Conteggio bombole utilizzate	trimestrale / a termine demolizione (se inferiore a 3 mesi)	unità / m3	Registrazione su fogli di calcolo
SAF SOOT	Lavaggio pezzi	Liq.	Conteggio taniche/fusti utilizzate	trimestrale / a termine demolizione (se inferiore a 3 mesi)	unità / kg	Registrazione su fogli di calcolo
Cold Wash	Lavaggio pezzi	Liq.	Conteggio taniche/fusti utilizzate	trimestrale / a termine demolizione (se inferiore a 3 mesi)	unità / kg	Registrazione su fogli di calcolo
Descaling	Lavaggio pezzi	Liq.	Conteggio taniche/fusti utilizzate	trimestrale / a termine demolizione (se inferiore a 3 mesi)	unità / kg	Registrazione su fogli di calcolo

1.2 Risorse idriche

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			(sanitario, industriale, ecc.)			
Acquedotto	Rete	Lavaggio pezzi (rifiuti)	Industriale	Letture contatore trimestrale / termine demolizione se inferiore a 3 mesi	m ³	Registrazione su fogli di calcolo.

2 EMISSIONI

2.1 Emissioni in atmosfera

2.1.1 Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
-	Impianti mobili abbattimento effluenti asservito a taglio ossigas	Polveri e metalli	Manutenzione	Secondo tempistiche dettate da costruttore	Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate
			Verifica visiva stato dei sistemi filtranti	Settimanale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti

2.1.2 Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione attività che genera l'emissione	Parametro	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Attività di smontaggio, taglio e sabbiatura con produzione di polveri	Polveri e metalli	Interruzione delle attività con vento superiore a 30 km/h per più di dieci minuti	Verifica dati anemometro	Giornaliera	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti
Bonifica nave	Emissioni odorigene	Utilizzo sistemi vaporizzazione prodotti deodorizzanti			

3 SCARICHI IDRICI

3.1 Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Tipologia scarico (domestico, industriale, dilavamento, raffreddamento)	Recettore	Parametro	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque meteoriche / processo	Dilavamento / processo	acque marine (previo trattamento)	- Idrocarburi totali (oli minerali); - Stagno; - Rame; - Solidi sospesi totali; Confronto con i limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06	Trimestrale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.

Sigla emissione	Recettore	Punto di controllo	Parametro	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque di zavorra	Mare	Campione medio delle acque di zavorra prima dello scarico delle stesse	- Idrocarburi totali (oli minerali); - Stagno; - Rame; - Solidi sospesi totali; Confronto con i limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06	Per ogni nave oggetto di recupero	Archiviazione certificati analitici e inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con i limiti di legge.

4 EMISSIONI SONORE

Postazione di misura	Modalità di controllo	Unità di misura	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Recettori sensibili: - il civico n. 4A di via Mura del Molo (classe acustica IV); - il civico n. 2 di scalinata Sant'Antonio (classe acustica III); - il civico n. 3 di scalinata dei Sassi (classe acustica IV);	D.M. 16.03.1998	Leq dB(A)	- Monitoraggio diurno nella fase iniziale delle attività e/o quando queste posano modificarsi.	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti nella relazione annuale
	UNI 10885			

5 RIFIUTI

5.1 Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti identificati da CER a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo (es. rifiuti elettronici, imballaggi o veicoli fuori uso) o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base.

6 Gestione dell'impianto

6.1 Controllo fasi critiche

6.1.1 Aree di stoccaggio (serbatoi, bacini di contenimento, ecc..)

Identificazione del contenitore	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole ecc..)		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Serbatoi pretrattamento / laminazione acque meteoriche	Ispezione visiva della tenuta	mensile	Registrazione su quaderno impianto	-	-	-	Controllo funzionalità	mensile	Registrazione su quaderno impianto

6.2 Indicatori di prestazione

6.2.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Metalli EoW/MPS (t) / peso nave in ingresso bonificata* (t)	%	A conclusione delle operazioni di demolizione della nave	Inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza
Rifiuto recuperato (t) / rifiuto prodotto (t)	%	A conclusione delle operazioni di demolizione della nave	

*: Il peso della nave (t) deve essere inteso come il peso del natante a seguito di bonifica e svuotamento dello stesso (ad es. eliminazione acque di sentina, acqua di zavorra, carburante, sostanze pericolose e arredi).



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO SGP S.P.A., GENOVA. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001628	+	10.250,00					280	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	10.250,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 17/01/2017

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 33 del 10/01/2017

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO SGP S.P.A., GENOVA. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 17/01/2017 al 01/02/2017 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 02/02/2017

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale